



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 8 del 23/01/2014 della Giunta Comunale.

Oggetto: Autorizzazione alla stipula dell'atto di transazione tra il Comune di Barrafranca e l'Avv. Maria Forno.

L'anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di gennaio alle ore 12.00 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Alessandro Crapanzano Vice Sindaco - Presidente

Liborio Bonferraro Assessore Anziano

Glenda Rossana Barresi Assessore

.....

.....

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Salvatore Lupo

Enzo Ficarra

Assiste il Segretario Generale **Dr.ssa Valentina La Vecchia**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Alessandro Crapanzano** nella sua qualità di **Vice Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Autorizzazione alla stipula dell'atto di transazione tra il Comune di Barrafranca e l'Avv. Maria Forno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso:

- che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 10.03.2010, è stato conferito incarico all'Avv. Maria Forno del Foro di Enna per la difesa del Comune nella causa promossa dall'impresa Ciaramitaro Salvatore, avanti il collegio arbitrale;
- che, con nota, datata 22.04.2010, l'Avv. Maria Forno ha comunicato il costo presuntivo per la difesa nella procedura arbitrale quantificato, alla data del 27.05.2010, in € 11.000,00, oltre IVA e CPA in caso di conclusione transattiva e in € 20.000,00 oltre IVA e CPA, in caso di conclusione con il lodo arbitrale;
- che, in data 06.04.2011 il Collegio Arbitrale ha emesso il lodo arbitrale ;
- che, con nota n. 947 del 22.01.2013, l'Avv. Maria Forno ha trasmesso la fattura pro-forma per la prestazione effettuata dell'importo complessivo di € 21.034,47 da cui va detratto l'acconto ricevuto pari ad € 3.381,47, sollecitandone il pagamento;
- che, successivamente, l'Ente e l'Avv. Maria Forno, al fine di evitare un contenzioso sulla quantificazione delle somme dovute per l'attività prestata, sono addivenuti ad un accordo, in base al quale l'Ente si è impegnato a corrispondere alla stessa la somma di €10.000,00 a tacitazione completa e a saldo della parcella per l'attività difensiva prestata in favore dell'Ente;
- che l'Avv. Maria Forno ha accettato la predetta somma di euro 10.000,00, a totale soddisfo per l'attività prestata in favore dell'Ente.
- Che le parti stipulanti la presente scrittura intendono comporre bonariamente una eventuale controversia, facendo reciproche rinunce e concessioni in ordine alle rispettive eventuali domande giudiziali;

Ritenuto che la parcella rispetta i minimi tariffari di cui al D.M. n 127 dell'8.04.2004;

Considerato che ricorrono le ragioni per addivenire ad una transazione, in quanto una eventuale lite determinerebbe evidenti elementi di incertezza, con forte rischio di danno per l'Ente;

Visto l'atto di transazione con cui l'Ente e la controparte intendono addivenire alla transazione della eventuale lite;

Dato atto che quanto sopra detto è in linea con il costante orientamento dottrinario e giurisprudenziale di ritenere le transazioni "legittime" solo attraverso una motivazione descritta del vantaggio che deriva all'Ente con la rinuncia alla lite;

Dato atto:

• che la Corte dei Conti si è espressa, più volte (Del. n. 309/08 Sez. Reg.le Controllo per la Toscana, Del. n. 116/2010 Sez. Reg.le Controllo per la Toscana, Parere Sez. di Controllo, Campania del 26 Luglio 2011, n. 384), confermando un consolidato orientamento interpretativo, escludendo che gli accordi transattivi possano essere equiparati alle sentenze esecutive ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

- che le Delibere della Corte dei Conti sono supportate dal punto 104 del Principio Contabile n. 2 per gli EE. LL. approvato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli EE.LL. che, testualmente, recita: *"Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art. 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del*

comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo”;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, impegnandosi a inserire lo stanziamento della somma di € 10.000,00 nel prossimo bilancio di previsione;

Visto l'art. 239 del D.L. 174/2012, convertito con L. 213/2012, secondo cui è obbligatorio, in materia di transazioni, il parere dell'Organo di Revisione, che esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto anche dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 12 della L. R. 30/2000;

Visto il Regolamento di “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi” approvato con Deliberazione n. 71 del 06/04/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

di:

1. Approvare lo schema di atto di transazione e conciliazione, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Autorizzare il Sindaco alla stipula dell'atto di transazione, in conformità al contenuto dello schema di accordo o atto di transazione allegato alla presente .
3. Dare atto che, con l'esecuzione del predetto atto transattivo, sono risolte le divergenze ed è soddisfatto ogni diritto, pretesa o pendenza.
4. Dare mandato al Responsabile del I Settore di porre in essere tutti gli atti consequenziali, ivi compreso l'impegno di spesa.
5. Dare atto che lo stanziamento della somma di € 10.000,00 sarà previsto nel prossimo bilancio di previsione.

FIRMA DEL PROponente

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere
Barrafranca, lì 23-01-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30 del 23/12/2000, si attesta la copertura finanziaria al cap.

Barrafranca, lì 23/1/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Indi.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata

Visti i superiori pareri espressi a norma di legge

Preso atto della votazione, espressa nelle forme di legge, che ha riportato il seguente esito:

Favorevoli: Unanime

Sfavorevoli:

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **Autorizzazione alla stipula dell'atto di transazione tra il Comune di Barrafranca e l'Avv. Maria Forno** nel testo sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.

Successivamente la G. C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata votazione, espressa nelle forme di legge, che ha riportato il seguente esito:

Favorevoli: Unanime

Sfavorevoli:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL V. SINDACO

F.to Sig. Alessandro Crapanzano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Sig. Liborio Bonferraro

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Valentina La Vecchia

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici
giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI BARRAFRANCA



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Protocollo n° 0015679 del 17/12/2013



Al Capo I Settore

Al Segretario comunale

Al Sindaco

All'Assessore al Bilancio

All'Assessore al Contenzioso

Al Capo II Settore

Oggetto: Parere su proposte di autorizzazione a transigere relativamente a contenziosi potenziali prott. AA.GG. 751-752 del 13/12/2013

In riferimento alla richiesta di parere sulle proposte di riconoscimento datate 13-12-2013 prott. n. 751 e 752 questo Collegio esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 art. 3 comma 1 lett. n) convertito in Legge n. 213/2012, relativamente alle suddette proposte formulate dal Servizio Contenzioso per definire con Atti di Transazione previa proposta di delibera di autorizzazione di G.C. a transigere i potenziali contenziosi di seguito elencati:

- Avv. Forno Maria per competenze professionali relativamente alla difesa dell'Ente nella controversia promossa dall'impresa Ciaramitaro Salvatore conclusasi con lodo arbitrale. Somma a saldo richiesta dal professionista creditore euro 17.653,00 somma da versare a seguito di definizione transattiva euro 10.000,00 da stanziare nel prossimo bilancio di previsione
- Avv. Piazza Giuseppe per competenze professionali relative al tentativo di risoluzione transattiva della richiesta di risarcimento danno subito dall'ente a seguito di crollo del muro del cimitero di Barrafranca, conclusosi negativamente. Somma a saldo richiesta dal professionista creditore euro 1.732,76 somma da versare a seguito di definizione transattiva euro 1.000,00 da stanziare nel prossimo bilancio di previsione

Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Barrafranca, 17 dicembre 2013

Il Presidente del Collegio dei Revisori



COMUNE DI BARRAFRANCA

Prov. di Enna

Cap. 94012 Cod. Fisc. 80003210863 P. IVA 00429180862 Tel. 0934 - 496011

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____ in Barrafranca.

TRA

Il Sindaco pro – tempore, Avv. Salvatore Lupo e il Vice Segretario Generale, nonché Capo del I Settore “Affari Generali – Contenzioso - Personale” del Comune di Barrafranca

e

l'Avv. Maria Forno, del Foro di Enna, nata a Leonforte (EN) il 17.04.1963, C.F.: FRN MRA 63D57 E536W

PREMESSO

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 10.03.2010, è stato conferito incarico all'Avv. Maria Forno del Foro di Enna, per la difesa del Comune nella causa promossa dall'impresa Ciaramitaro Salvatore, avanti il collegio arbitrale;
- che, con nota datata 22.04.2010, l'Avv. Maria Forno ha comunicato il costo presuntivo per la difesa nella procedura arbitrale quantificato, alla data del 27.05.2010, in € 11.000,00 oltre IVA e CPA, in caso di conclusione transattiva e in € 20.000,00 oltre IVA e CPA in caso di conclusione con il lodo arbitrale;
- che, in data 06.04.2011, il Collegio Arbitrale ha emesso il lodo arbitrale;
- che, con nota n. 947 del 22.01.2013, l'Avv. Maria Forno ha trasmesso la fattura pro-forma per la prestazione effettuata dell'importo complessivo di € 21.034,47 dalla quale andava detratto l'acconto ricevuto pari ad euro 3.381,47, sollecitandone il pagamento;
- che, successivamente l'Ente e l'Avv. Maria Forno, al fine di evitare un contenzioso sulla quantificazione delle somme dovute per l'attività prestata, sono addivenuti ad un accordo, in base al quale l'Ente si è impegnato a corrispondere alla stessa la somma di € 10.000,00, a tacitazione completa e a saldo della parcella per l'attività difensiva prestata in favore dell'Ente;
- che l'Avv. Maria Forno ha accettato la predetta somma di € 10.000,00, a totale soddisfo per l'attività prestata in favore dell'Ente.

Quanto sopra premesso, poiché le parti stipulanti la presente scrittura intendono comporre bonariamente una eventuale controversia, facendo reciproche rinunce e concessioni in ordine alle rispettive eventuali domande giudiziali, tra le stesse

SI CONVIENE E TRANSIGE

quanto segue:

- 1) Il Comune di Barrafranca si obbliga a corrispondere all'avv. Maria Forno, del Foro di Enna, per l'attività difensiva svolta nel giudizio arbitrale concluso con lodo emesso in data 06.04.2011, la somma complessiva di €10.000,00, transattivamente e

forfettariamente determinata, a totale saldo di ogni onorario, competenza, spesa, ragione a quest'ultima spettante per l'incarico professionale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 10.03.2010.

- 2) L'Avv. Maria Forno si obbliga ad accettare la somma predetta a totale saldo di quanto alla fattura pro forma presentata e nulla altro pretendere.
- 3) Il Comune di Barrafranca si obbliga a corrispondere la somma di € 10.000,00, impegnandosi ad inserire lo stanziamento della somma nel prossimo bilancio di previsione.
- 4) Ogni ulteriore ragione, spesa si intende definitivamente compensata tra le parti.
- 5) La presente scrittura privata viene redatta in duplice copia e sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne avrà dato causa.

IL SINDACO _____

IL CAPO DEL I SETTORE _____

L'AVV. MARIA FORNO _____